

Scheda n. 425

Richiesta di ore di sostegno da parte delle scuole (Circ. USR Lazio 5592/13)

Diritto allo studio - Normativa Regionale - Insegnanti di sostegno - Consigli ai genitori

L'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha diramato la [Circolare prot. n° 5592 del 5 marzo 2013](#) con la quale si comunica l'obbligo ai singoli Dirigenti Scolastici di corredare la richiesta delle ore di sostegno degli alunni certificati ai sensi dell'art. dell'art. 3 comma 1 o comma 3 della [L. n° 104/92](#) per il prossimo a.s. con l'indicazione dei relativi codici diagnostici dell'ICD-10.

Dal momento che analoghe circolari sono state diramate dagli altri USR sembra opportuno esprimere alcune segnalazioni alle famiglie.

1. La circolare cita opportunamente numerose norme relative agli **obblighi gravanti sui componenti il collegio delle ASL** che effettua la certificazione, nonché quelle relative all'**obbligo delle famiglie di produrre alle scuole le documentazioni necessarie** ai fini di una regolare iscrizione degli alunni con disabilità.
2. Sembra corretto pretendere che le certificazioni siano puntuali circa l'**indicazione del comma 1 o del comma 3 della L. n° 104/92**, nonché circa i **precisi codici diagnostici** da segnalare; ciò perchè da tali elementi deriva o meno il diritto ad essere considerati alunni con disabilità e con disabilità lieve o grave.
3. È corretto richiamare l'attenzione dei Dirigenti Scolastici a formulare le richieste di ore di sostegno "**dopo un'attenta valutazione delle effettive esigenze**", che, come stabilito dall'art. 1 comma 605 lettera b) della [L. n° 296/06](#), risultano dalla Diagnosi Funzionale e dal PEI.
4. Sembra altresì molto opportuno che **le richieste delle ore in deroga per il sostegno vengano formulate subito**, anticipando le richieste per l'adeguamento dell'organico di fatto che si effettuano entro maggio-giugno; ciò al fine di garantire, per quanto possibile, la presenza degli insegnanti per il sostegno già dall'inizio di settembre.
5. A questo punto ci si permette sottolineare la necessità che i Dirigenti Scolastici per le **classi successive alla prima** convochino immediatamente i GLHO per la formulazione del PEI per il prossimo anno in cui indicare le diverse richieste tra cui il numero di ore di sostegno; **per le prime classi**, mancando ancora il consiglio di classe, l'abbozzo di PEI dovrebbe essere predisposto da un gruppo di lavoro costituito dalla famiglia, dagli operatori socio-sanitari che seguono il caso e dai docenti presenti nel GLHI, nonché da qualche docente del grado di scuola precedente.
6. La Circolare richiama la [sentenza del Consiglio di Stato n° 2231/10](#) per precisare che **per quanti hanno ottenuto una decisione del TAR che assegna ore di sostegno in deroga, non vale detta decisione**, poiché:

"essendo previste, ai fini delle decisioni di cui si tratta, verifiche periodiche degli effetti degli interventi adottati per eventualmente modificarli, in relazione alla loro efficacia ed alla evoluzione della patologia accertata (art. 6 [DPR 24/2/1994](#))"

In proposito sia consentito osservare che, onde evitare il proliferare dei ricorsi al TAR, sarebbe opportuno che **nel PEI vengano espresse le motivazioni circa i progressi o i mancati progressi didattici realizzati e circa il miglioramento o meno dello stato di salute.**

Infatti solo se vi siano documentati miglioramenti didattici o nello stato di salute, la decisione del TAR non dovrebbe valere per l'anno o gli anni successivi. Ma **laddove tali miglioramenti non fossero documentati, la decisione del TAR dovrebbe continuare a valere sino a prova contraria.** Si pensi ad esempio allo stato di salute delle persone con sindrome di Down che è scientificamente provato non può subire miglioramenti.

Ciò anche perchè la costante giurisprudenza ha stabilito che, **in mancanza di una motivazione** da parte dell'Amministrazione scolastica relativa alla riduzione o al non aumento di ore di sostegno, **tali provvedimenti sono illegittimi per difetto di motivazione;** e la Corte Costituzionale con la [sentenza n° 80/10](#) ha precisato che **la motivazione non può essere quella dei necessari tagli alla spesa pubblica.**

7. Circa l'affermazione della Circolare relativa al fatto che, sino a quando **non pervenga alla scuola la certificazione di disabilità** ai sensi dell'art. 3 della [L. n° 104/92](#) **l'alunno non può essere considerato con disabilità**, sia consentito osservare che tale affermazione **è corretta solo ai fini dell'assegnazione delle ore di sostegno.** Dati i ritardi con cui sempre più frequentemente però pervengono le certificazioni da parte delle ASL, **semberebbe opportuno applicare a questi casi interventi pedagogici e didattici che la recente [C.M. n° 8/13 sui Bisogni Educativi Speciali](#) consentono a favore di alunni con DSA o con altri BES, come ad esempio l'utilizzo di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove, uso di misure compensative e dispensative, le prove equipollenti, ecc.**

11/03/2013

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it